

DELIBERA N. 147/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 28/2000 SUL PORTALE WWW.BASILICATANET.IT.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTE le segnalazioni pervenute il 19 gennaio 2013 (prot. n. 3139 e 3140) a firma del sig. Filippo Massaro, del movimento CSAIL-Indignati Lucani, per la presunta violazione della legge 28/2000 da parte della Regione Basilicata, asseritamente posta in essere attraverso la pubblicazione sul sito www.basilicatanet.it di notizie volte a favorire una parte politica nell'agone elettorale. Si segnala in particolare la notizia intitolata “Elezioni: Bersani, importante impegno elettorale De Filippo”;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2013 (prot. n. 7339) con la quale il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Basilicata ha trasmesso, a seguito della comunicazione dell'Autorità del 19 gennaio 2013 (prot. n. 3146) e del sollecito inviato il 24 gennaio seguente (prot. n. 4046), gli esiti dell'istruttoria svolta, formulando una proposta di archiviazione motivata sulla scorta di un rilievo formale consistente nella rilevata assenza di legittimazione in capo al movimento denunciante CSAIL-Indignati Lucani, in quanto privo della qualifica di "soggetto politico" per non essere candidato nella presente competizione elettorale;

VISTE in particolare le controdeduzioni a firma del Direttore dell'Ufficio stampa della Giunta della Regione Basilicata, dott. Giovanni Rivelli, in cui si rappresenta in sintesi quanto segue:

- il portale istituzionale della Regione Basilicata non è www.basilicatanet.it, bensì il portale www.regione.basilicata.it; il portale oggetto di contestazione è un portale "territoriale" in cui trovano spazio non solo le comunicazioni della Regione, ma anche di varie amministrazioni;
- la par condicio, intesa come obbligo di assicurare equilibrati spazi alle diverse formazioni politiche, non è applicabile sui portali internet, ma solo per la televisione;
- l'art. 9 della legge n. 28/2000 riguarda solo le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche, non ricomprendendo notizie di produzione di fonti informative esterne, come quella contestata, di fonte ANSA; diversi siti, fra i quali il sito del CSM, quello della giustizia amministrativa e quello della Camera dei Deputati, pubblicano la rassegna stampa, prodotta da fonti informative esterne;
- la comunicazione in questione, non riconducibile all'art. 9, riguarda una questione di evidente interesse informativo per i cittadini della Basilicata, in quanto se il Presidente della Regione De Filippo venisse eletto in Parlamento si tornerebbe al voto per le elezioni amministrative;
- in rito: il soggetto segnalante non è soggetto legittimato a proporre denunce in materia di par condicio;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e, in particolare, delle notizie oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la fattispecie segnalata si è realizzata nel periodo di vigenza del divieto sancito dall'articolo 9 in quanto l'articolo oggetto di segnalazione è stato pubblicato sul sito in data 18 gennaio 2013;

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO, in particolare, che anche le attività di informazione della Regione, ancorché indirizzate principalmente ai mezzi di comunicazione di massa, configurano attività di comunicazione istituzionale nel senso chiarito dalla norma citata;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 non reca alcun riferimento alla piattaforma trasmissiva; pertanto risulta vietata ogni attività di comunicazione istituzionale, comunque diffusa, priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga;

CONSIDERATO che gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale della Basilicata, in accordo con il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) e, in ossequio alle disposizioni contenute nelle leggi n. 28/2000 (art. 9) e n. 313/2003 e della deliberazione n. 666/12/CONS dell'Agcom, hanno convenuto di autoregolamentare l'attività giornalistica nel periodo elettorale in modo da non influire sulla campagna elettorale in corso;

RILEVATO che il portale www.basilicatanet.it è parte integrante del sito istituzionale della Regione www.regione.basilicata.it, sito istituzionale dell'ente, che è ad esso collegato, presentando una quasi totale coincidenza di contenuti e, soprattutto, riportando entrambi la rassegna stampa della Regione;

RILEVATO che il sito www.basilicatanet.it, nei principali motori di ricerca, viene qualificato proprio come “sito ufficiale” della regione Basilicata;

RILEVATO che la memoria difensiva reca la firma del direttore responsabile dell'Ufficio stampa della Regione Basilicata, dott. Giovanni Rivelli, alla cui responsabilità è riconducibile altresì il portale www.basilicatanet.it, oggetto di contestazione;

RILEVATO che l'attività di informazione della pubblica amministrazione in esame si è sostanziata nel fare proprio e riproporre comunicati stampa di agenzie terze e che la comunicazione in questione fa riferimento a valutazioni politiche di un leader nazionale nei confronti del Presidente della Regione, al momento del fatto potenziale candidato alle elezioni politiche;

RITENUTO che la comunicazione in questione è priva dei requisiti dell'impersonalità, in quanto proviene dalla Regione Basilicata, e dell'indispensabilità

ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto si risolve in una mera enfattizzazione del ruolo del Presidente della Regione;

PRESO ATTO della intervenuta candidatura del Presidente della regione De Filippo alla prossime elezioni politiche;

RITENUTO, quindi, che la fattispecie in esame integra gli estremi della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di dover disattendere le conclusioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Basilicata, anche in ragione delle verifiche effettuate da parte dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Regione Basilicata di pubblicare sul sito www.basilicatanet.it e, conseguentemente, sul sito www.regione.basilicata.it, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci